

TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Civile

Il Giudice dell'Esecuzione



Esaminati gli atti del procedimento di esecuzione immobiliare n. RGE 157/2014 ;
letta l'istanza di prosecuzione depositata in data 28 giugno 2020 da MBCredit Solutions SpA;
vista la ordinanza del G.E. del 12 febbraio 2021 con la quale si dava atto della sospensione dell'esecuzione ex art. 54 ter L. 27/2020 e ss. mm.ii sino al 30 giugno 2021;
che l'art. 54 -ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128 del 22 giugno 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost. - dell'art. 13, comma 14, del D.L. n. 183/2020 con cui è stata disposta detta ultima proroga;
rilevato che le operazioni di vendita risultano già delegate;

PQM

Rimette gli atti al P.D. per la prosecuzione delle attività, previa notificazione dell'istanza di prosecuzione e del presente provvedimento alla parte debitrice a cura del medesimo professionista.

Dispone che il P.D. provveda a rapportarsi con il Custode giudiziario, ove sia persona diversa dal delegato, curando di ricevere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle eventuali procedure di liberazione, indicando nell'avviso di vendita lo stato occupativo dell'immobile e, in particolare, indicando se l'immobile sia abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Dispone, altresì, che nell'avviso di vendita, nei casi in cui l'immobile sia abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, il Delegato renda edotti i potenziali offerenti che dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, l'aggiudicatario o l'assegnatario dell'immobile possono, entro e non oltre la data di pubblicazione del trasferimento, formulare un'istanza di attuazione dell'ingiunzione al rilascio dell'immobile e che nel caso in cui l'acquirente del bene presenti la suddetta istanza, il custode giudiziario provvederà nei termini di legge (non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza) all'attuazione suddetta; l'istanza non potrà essere presentata dopo la pubblicazione del decreto di trasferimento in quanto l'aggiudicatario, ottenuto il trasferimento del diritto messo in vendita, avrà perso la legittimazione a formularla;

Proroga il termine per il compimento delle attività delegate di dodici mesi decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi.

Potenza, 26/01/2022

Il GE
Dott.ssa Daniela Di Gennaro

